

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

volta individuate le aree, si procederà all'implementazione realizzativa ed all'estensione dell'approccio ad intere sub-regioni.

Piattaforma gas. Questa piattaforma è finalizzata alla creazione di un dialogo strutturato, che consenta il graduale sviluppo di un mercato del gas euromediterraneo, in grado di assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti ed il corretto bilanciamento degli interessi dei Paesi produttori e dei centri di consumo. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, la piattaforma consentirà di individuare potenziali *hub* del gas ed un Piano di sviluppo infrastrutturale, nonché di identificare progetti di interesse comune per l'integrazione di mercati sub-regionali attraverso alcuni studi di fattibilità tecnico-economica, da realizzare anche con il sostegno dei governi dei Paesi membri dell'UfM e delle istituzioni finanziarie. Il programma di lavoro prevede una fase di studio della situazione attuale e delle prospettive (evoluzione della domanda e dell'offerta di gas, sviluppo delle infrastrutture ecc.) connessa all'avvio di tavoli di confronto tra i vari *stakeholders* (OME e EUROGAS).

Piattaforma fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Ultima in ordine di tempo ad essere lanciata nel novembre 2016, in Marocco, mira a promuovere le misure per il contrasto al cambiamento climatico che, al contempo, possano supportare lo sviluppo socio-economico della regione, creando nuova occupazione ed un accesso sicuro e affidabile all'energia. Tra gli obiettivi vi è la definizione di un quadro normativo e regolatorio, che supporti investimenti in progetti e tecnologie rispettose dell'ambiente e dei differenti contesti socioeconomici dei Paesi, anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche, operatori economici, istituzioni finanziarie, università e centri di ricerca. Tra le prime iniziative, si ricorda un esteso programma di *capacity building*, di condivisione dei dati e delle esperienze nell'implementazione di programmi di sviluppo legati alla *green economy*, alla creazione di *network* di esperti, nonché alla promozione e allo stimolo degli investimenti.

Relazioni bilaterali e rapporti con gli stakeholders

Giappone: l'1 luglio 2016 l'Autorità ha ospitato una delegazione di rappresentanti della compagnia Osaka Gas, in visita in Italia per verificare un modello di regolazione indipendente.

Brasile. Il 20 settembre 2016 l'Autorità ha ospitato una delegazione

dell'Agenzia di regolazione dei bacini idrici dei fiumi Piracicaba, Capivari e Jundiá (ARES PCJ), per illustrare il sistema idrico in Italia, il modello di regolazione applicato e la cooperazione in essere tra i regolatori europei all'interno del *network* WAREG.

Palestina. Il 26 ottobre 2016 l'Autorità ha ospitato una delegazione dell'Autorità di regolazione dei servizi idrici della Palestina (*Palestine Water Sector Regulatory Council*), in visita in Italia per approfondire lo studio del settore e degli strumenti di regolazione dei servizi idrici.

Israele: l'8, il 9 e il 10 novembre 2016, l'Autorità ha ospitato una delegazione del regolatore per il settore del gas israeliano (*Natural Gas Authority - NGA*) nell'ambito del progetto TAIEX (*Technical Assistance Information Exchange Programme*), con l'obiettivo di fornire maggiori informazioni circa l'approvvigionamento del gas ai clienti domestici finali, con particolare riferimento: alla connessione alla rete gas per clienti esistenti e nuovi edifici; alla strutturazione della tariffa per le diverse tipologie di utenza domestica non sul territorio nazionale; alla copertura dei costi di installazione della rete locale di distribuzione; all'installazione dei contatori gas e alla loro manutenzione; ai costi di connessione alla rete; alle esenzioni dei *retail market supply* nei primi anni dalla costruzione della rete di distribuzione; ai consumi medi delle famiglie; alla responsabilità del distributore nel mantenimento della rete; ai costi dei consumatori finali, c.d. *connection fee*, per l'allacciamento alla rete gas; all'utilizzo di *natural gas* o GPL per l'alimentazione delle *facilities* domestiche; alle questioni relative agli aspetti di ingegneria e di sicurezza dell'approvvigionamento per i clienti domestici e alle relative responsabilità.

Gemellaggio con EgyptEra

Il 12 luglio 2016 hanno avuto ufficialmente inizio le attività del gemellaggio, *Twinning*, con il regolatore egiziano EgyptEra, *Strengthening the institutional capacity of the Egyptian electric utility and consumer protection agency*, aggiudicato dal consorzio formato dal regolatore greco (RAE), in qualità di *project leader*, e dal regolatore italiano. Il progetto, che si focalizza sulle modalità di apertura del mercato elettrico in Egitto, si concluderà nell'agosto 2017.

L'obiettivo principale del progetto è quello di contribuire a rafforzare le competenze di EgyptEra, affinché essa eserciti le

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

proprie funzioni di regolazione, realizzando la riforma del settore elettrico, in conformità con le migliori pratiche attuate in Europa. Il progetto si articola in tre componenti: la transizione dal monopolio al mercato; la definizione dei requisiti regolatori e legali; la definizione della qualità, delle tariffe e degli investimenti necessari. L'Autorità italiana è responsabile della prima delle tre componenti.

International Confederation of Energy Regulators

L'*International Confederation of Energy Regulators* (ICER)⁵ istituita con lo scopo di promuovere la collaborazione e la cooperazione tra 12 associazioni regionali e oltre 300 regolatori dell'energia in tutto il mondo, tramite la pubblicazione di studi su temi di comune interesse, lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo delle competenze - ha costantemente beneficiato del supporto dell'Autorità, che è attualmente il solo organismo presente singolarmente nello *Steering Committee*. Dal 2016 la Presidenza è attribuita all'Associazione dei regolatori degli Stati Uniti (NARUC), che ne ha rilanciato le attività. In particolare, sono state rimodulate le missioni dei gruppi di lavoro (energia elettrica, gas, innovazione tecnologica), con la definizione di programmi di sviluppo delle attività riferite al prossimo VII Forum mondiale della regolazione, che si terrà nel 2018 in Messico. Tra le altre attività, si segnalano il programma di *mentoring* delle competenze femminili (*Women in Energy*) e la pubblicazione della rivista *ICER Chronicle*, in cui l'Autorità pubblica periodicamente i propri articoli.

OCSE-NER

Presieduto sin dalla sua istituzione dall'Autorità, che ne è stata anche l'ispiratrice, il *Network of Economic Regulators* (NER) rappresenta un punto di incontro tra i regolatori di diversi settori (elettricità, gas, acqua, trasporti, telecomunicazioni, servizi ambientali ecc.), i quali si confrontano su temi comuni. Questa peculiarità ha incontrato subito un crescente interesse da parte dei partecipanti e della stessa OCSE, che ha ampliato la consistenza dell'organo di indirizzo del *Bureau*, aprendolo ad un maggior numero di regolatori, bilanciando i settori di regolazione e le provenienze geografiche. Nel 2016 l'Autorità ha partecipato a due riunioni, rispettivamente, l'11 aprile e il 2 novembre 2016. Tra i principali risultati, la pubblicazione di un rapporto sull'indipendenza dei regolatori, *Being an Independent Regulator*, OECD 2016, dove, in una *survey* di 48 regolatori, sono stati individuati i principali punti di attenzione e le criticità per l'indipendenza del processo di regolazione. Sono in fase di elaborazione le *Linee guida* per preservare l'autonomia decisionale.

Un nuovo campo di indagine riguarda il ruolo dei regolatori nella *governance* delle infrastrutture in tutte le fasi del loro ciclo di vita, dalla pianificazione alla gestione sino alla dismissione.

Tra gli altri ambiti di discussione, ci sono l'applicazione e l'affinamento delle metodologie di valutazione delle performance dei regolatori e l'approfondimento in merito all'applicazione delle scienze cognitive alla regolazione, in cui è stato annoverato, tra le *best practices*, un esperimento condotto dall'Autorità insieme all'Università del Salento per la semplificazione delle bollette.

⁵ AFUR (African Forum for Utility Regulators), ARIAE (Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía), CAMPUT (Canadian Association of Members of Public Utility Tribunals), CEER, EAPIRF (East Asia and Pacific Infrastructure Regulatory Forum), ERRA, MEDREG, NARUC, OOCUR (Organization of Caribbean Utility Regulators), RERA (Regional Electricity Regulators Association), SAFIR (South Asian Forum for Infrastructure Regulation).

Evoluzione della legislazione italiana

Nel periodo compreso tra aprile 2016 e marzo 2017, molteplici e rilevanti sono stati gli interventi normativi che hanno interessato i settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico.

In primo luogo, l'8 luglio 2016 è stata pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158, la legge 7 luglio 2016, n. 122, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea* (legge europea 2015-2016), che, all'art. 33, introduce ulteriori disposizioni per la corretta attuazione del Terzo pacchetto energia, modificando in parte il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. Nel dettaglio:

- il comma 1, lettera a), modifica l'art. 37 del citato decreto legislativo, stabilendo che sia l'Autorità ad individuare le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministero dello sviluppo economico, solo per gli obblighi derivanti dagli atti e dagli accordi internazionali stipulati con Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea;
- il comma 1, lettera b), modifica l'art. 39 del citato decreto legislativo e stabilisce che le imprese che realizzino, a proprio carico, nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri dell'Unione europea, siano designate quali gestori di sistemi di trasmissione, previa certificazione dell'Autorità, ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/72/CE e dell'art. 3 del regolamento (CE) 714/2009;
- il comma 1, lettera c), modifica l'art. 45 del citato decreto legislativo ed estende il potere sanzionatorio dell'Autorità anche alle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 20 e dall'Allegato I del regolamento (CE) 714/2009 e dagli artt. 20 e 21 e dall'Allegato I del regolamento (CE) 715/2009, al fine di superare i rilievi della Commissione europea. Secondo quest'ultima, la mancata citazione di tali disposizioni non garantisce l'applicabilità delle sanzioni al caso di violazione di regolamenti delegati o di atti di attuazione del diritto dell'Unione, che non siano stati oggetto di delibere dell'Autorità stessa, adottate ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il comma 2, introducendo la definizione di cliente vulnerabile, interviene a sanare la sovrapposizione tra due istituti diversi, quello della vulnerabilità del cliente, di cui all'art. 22 del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e sue successive modifiche, e quello di cliente protetto nel settore del gas, di cui all'art. 2 del regolamento (UE) 994/2010.

Vale poi citare il decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, *Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA*, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2016, n. 151. Il decreto interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei provvedimenti inerenti alla modifica e all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e dei diritti e degli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale. L'art. 2, comma 1, posticipa al 2018 il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati, da parte dello Stato, in favore del Gruppo ILVA, importi che avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi erano stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista.

In conformità a quanto disposto da tale comma, il successivo comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016, che comporta un onere pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale viene stabilito un versamento di pari importo, delle somme gestite, nel sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su uno specifico conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In relazione alle somme rimborsate, la norma prevede la restituzione alla medesima CSEA.

Il 18 ottobre 2016 è stato poi pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244, il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Nel corso dell'iter al Senato della Repubblica, l'art. 1, comma 2, del provvedimento in esame ha abrogato il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, *Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*, facendone

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

comunque salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. Pertanto, il titolo del decreto legge n. 189/16 è stato ampliato in *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*.

Tra le disposizioni normative di interesse, si segnala, *in primis*, l'art. 1, che definisce l'ambito di applicazione, il quale include non solo i comuni indicati agli Allegati 1 e 2 ma anche altri comuni, diversi da quelli indicati nei predetti elenchi, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici. Inoltre, vale evidenziare l'art. 48, che prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2016, dei termini per una serie di adempimenti in favore dei soggetti, persone fisiche e aziende, localizzati nei comuni colpiti dal sisma; nel dettaglio, il comma 2 dispone la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 24 agosto e dal 26 ottobre, come individuati rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

In particolare, tale disposizione demanda all'Autorità il compito di definire, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, inoltre, viene stabilito che l'Autorità disciplini le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati, individuando, contestualmente, pure le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2016, n. 225. Tra le norme introdotte, si segnala l'art. 1, comma 6-bis, il quale stabilisce che i risparmi di spesa, conseguiti dall'applicazione di norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, siano versati dalla neo istituita Agenzia delle entrate - riscossione (comma

3), all'apposito capitolo del Bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

Vale citare, ancora, la legge 11 dicembre 2016, n. 232, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019* (legge di bilancio 2017), che, tra le norme di interesse, prevede il comma 453 dell'art. 1, il quale interviene sulla disciplina relativa alle gare d'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, sulla disposizione che stabilisce che il gestore uscente resti comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento (art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00). Il comma 453 offre l'interpretazione autentica di tale disposizione, specificando che il gestore uscente è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.

Si menziona, inoltre, il comma 140 che istituisce, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per assicurare sia il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, sia la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi alla rete idrica e alle opere di collettamento, di fognatura e di depurazione.

Di rilievo, in considerazione delle competenze attribuite a questa Autorità, anche il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, *Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi*.

Tale direttiva, già inserita peraltro nella legge 9 luglio 2015, n. 114, *Legge di delegazione 2014*, prevede che gli Stati membri adottino un Quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti per la realizzazione della relativa infrastruttura.

Si evidenziano, in particolare:

- l'art. 4 che, in tema di fornitura di energia elettrica per il trasporto sostenibile, prevede l'installazione entro il 31 dicembre 2020 di un adeguato numero di punti di ricarica, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle reti di determinati ambiti, progressivamente individuati secondo criteri

di accessibilità al pubblico;

- gli artt. 9 e 10, che recano disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto di GNL. Nel dettaglio, l'art. 9 prevede che le infrastrutture di stoccaggio del GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale o di parti isolate della stessa, siano considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici. Si stabilisce, inoltre, che i gestori delle menzionate infrastrutture siano soggetti agli obblighi di servizio pubblico, come definiti e regolamentati dall'Autorità in tema di remunerazione degli investimenti e di disciplina dell'accesso. All'ultimo comma, l'articolo prevede che la valutazione della strategicità sia preceduta da una analisi costi/benefici, sentita l'Autorità per gli aspetti regolatori, al fine di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi. Per quanto attiene alle infrastrutture di stoccaggio e di trasporto di GNL non destinate all'alimentazione delle reti di trasporto di gas naturale, l'art. 10 prevede che le attività di carico, stoccaggio, scarico su navi o autobotti di parte del GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale non rientrino tra le attività regolate e vengano svolte in regime di separazione contabile, secondo le modalità individuate dall'Autorità, al fine di evitare oneri a carico del sistema regolato;
- l'art. 14, che demanda all'Autorità sia l'aggiornamento, per le reti isolate, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale sia la determinazione dei parametri e dei criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, misura e, limitatamente ai clienti vulnerabili, vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse rete;
- l'art. 18, che reca misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del GNL e dell'energia elettrica nel trasporto stradale, prevedendo, al comma 1, nei casi di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, che le Regioni prevedano l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di rifornimento di GNC o GNL. In particolare, al comma 8 viene stabilito che l'Autorità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 14 aprile 2017), adotti misure finalizzate all'eliminazione delle penali di supero della capacità giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.

Il 30 dicembre 2016 è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304, il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, *Interventi urgenti*

per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il provvedimento, all'art. 2, detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10, relativa alla procedura di infrazione 2004/2034) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13, relativa alla procedura di infrazione 2009/2034), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante interventi sui sistemi di collettamento, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Tale fine viene perseguito con la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo, al quale sono affidati i compiti di coordinamento e di realizzazione dei citati interventi. Nel dettaglio l'art. 2 prevede che per gli interventi sui sistemi di collettamento, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato (SII), con le modalità previste dall'Autorità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in analisi, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la Regione per le relative risorse, trasferiscano gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.

Si segnala, inoltre, l'art. 3-*quater* che proroga gli incentivi a favore degli esercenti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, di cui all'art. 1, commi 149 e 150, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il 30 dicembre 2016 è stato anche pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304, il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, *Proroga e definizione di termini*, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, di cui si rammenta l'art. 6, il cui comma 9, relativo alla riforma degli oneri generali del sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici diversi da quello domestico, opera un differimento di due anni, dall'1 gennaio 2016 all'1 gennaio 2018, del termine per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico per i clienti dei servizi elettrici con usi diversi da quelli domestici. Il predetto comma dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi. Il comma interviene, infine, disponendo l'abrogazione delle norme pregresse e riferisce le diverse aliquote percentuali relative al nuovo criterio di imposizione.

Da menzionare, sempre con riferimento all'art. 6, il comma 5 che

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

proroga di 24 mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall'art. 1 del decreto legge n. 189/16 (sisma del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016); il comma 10 che proroga, al 30 giugno 2017, l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e a favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi; il comma 10-*quinqüies* che proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 tep/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014. Sempre relativamente ai comuni terremotati, l'art. 14, al comma 2, dispone l'ulteriore proroga di sei mesi della sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Il medesimo art. 14, al comma 11, proroga al 31 dicembre 2017 la gestione commissariale connessa alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto pugliese. L'art. 13, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il limite massimo, pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ridotti del 10%, per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche Amministrazioni, comprese le Autorità indipendenti, ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali, nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo; viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti, indicati dall'Autorità, necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono, dunque, soggetti ad accisa agevolata (comma 2).

Si segnala ancora il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016, *Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato*, che, sulla base del disposto dell'art. 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. "Collegato ambientale", dispone che l'Autorità definisca le direttive per il contenimento della morosità nel settore del SII, sulla base di quanto disciplinato dal medesimo decreto, nel rispetto dei principi di uguaglianza, parità

di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rispetto del principio di reciprocità negli obblighi contrattuali, tutela delle tipologie di utenza, sostenibilità economico-finanziaria della tariffa e della copertura dei costi efficienti del servizio, nonché degli investimenti e dei costi ambientali e della risorsa.

Il decreto prevede, in particolare, che l'Autorità, dopo aver individuato, in coerenza con gli altri settori regolati, le utenze domestiche residenti non disalimentabili per documentato stato di disagio economico-sociale, cui garantire in ogni caso il quantitativo minimo vitale di 50 litri di acqua giornalieri per persona, e le utenze non disalimentabili relative ad attività di servizio pubblico, disciplini: le modalità e le tempistiche di iettura e autoiettura dei contatori; le modalità di ammodernamento dei sistemi di misura e di lettura dei consumi; la periodicità e le modalità di fatturazione; le procedure di pagamento anche con definizione di piani di rateizzazione per importi determinati; le modalità di gestione dei reclami; le modalità di gestione delle controversie; le procedure di messa in mora dell'utente e di recupero del credito, assicurando una congrua tempistica per il rientro della morosità attraverso opportune forme di rateizzazione; le procedure per la disalimentazione degli utenti morosi; le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione e le modalità di reintegro, da parte dell'utente, del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.

L'Autorità è, altresì, tenuta ad analizzare e verificare i costi connessi alla morosità nel SII, introducendo modalità di gestione degli stessi, al fine di tenere conto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e della copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento, nonché dei costi ambientali e della risorsa.

Vale porre in evidenza anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, *Tariffa sociale del servizio idrico integrato*, che, ai sensi dell'art. 60 del c.d. "Collegato ambientale", contiene specifiche previsioni in materia di tariffa agevolata, utenze agevolate e bonus acqua, metodo tariffario ed articolazione tariffaria. In particolare, l'art. 2 prevede che l'Autorità stabilisca, con riferimento al quantitativo minimo vitale, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti, prevedendo anche l'applicazione di una tariffa agevolata; l'art. 3 stabilisce che l'Autorità definisca, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

economico-sociale. Tale bonus è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico-sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata. Inoltre, l'Autorità è chiamata a disciplinare le condizioni di disagio economico-sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, nonché le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus.

Infine, l'art. 4 affida all'Autorità il compito di garantire il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto: i) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero; ii) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio "chi inquina paga"; iii) della differenziazione del corrispettivo, al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.

In ultimo, tra i provvedimenti in corso di approvazione si rileva il disegno di legge, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza* (AS. 2085), c.d. "DDL concorrenza"⁶, che introduce alcune norme in materia di energia.

Come già segnalato nella *Relazione Annuale 2016*, gli artt. 28 e 29 eliminano la disciplina transitoria dei prezzi nei settori del gas naturale (servizio di tutela) e dell'energia elettrica (servizio di maggior tutela), stabilendo che sia l'Autorità:

- ad adottare le disposizioni per assicurare, nel settore elettrico, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia o che non abbiano scelto il fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
- a predisporre la realizzazione e la gestione, da parte del gestore

del Sistema informativo integrato, di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato *retail*, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 S(m³), nonché ad istituire un comitato tecnico-consulativo con funzioni di garanzia in merito ai contenuti del portale stesso;

- a redigere un Rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, in ordine al raggiungimento di una serie di obiettivi ai fini di cessazione del regime di maggior tutela, con la possibilità di prorogare le scadenze dell'1 gennaio 2018 sia per il mercato elettrico sia per quello del gas.

L'art. 31 richiede all'Autorità di adottare *Linee guida* per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto e di realizzare piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori. Inoltre, l'art. 36 demanda ad un decreto ministeriale, previo parere dell'Autorità, la revisione della disciplina del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati e per quelli che, in gravi condizioni di salute, utilizzano apparecchiature elettriche necessarie per il mantenimento in vita.

Nel corso dell'esame del provvedimento in seconda lettura, numerosi sono stati gli articoli introdotti *ex novo*:

- l'art. 35 prevede che l'Autorità stabilisca le modalità affinché le fatture relative alla fornitura dell'acqua contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo riferito alla singola utenza;
- l'art. 37 disciplina i casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o da interruzioni della fatturazione oppure da prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo le condizioni definite dall'Autorità, imponendo sia l'obbligo di rateizzazione, in capo ai fornitori di energia elettrica e gas, sia la responsabilizzazione dei distributori, in caso di

⁶ L'analisi dell'iter relativo al c.d. "DDL concorrenza" si ferma al 31 marzo 2017. Al momento in cui questa *Relazione Annuale* viene data alle stampe, il provvedimento risulta approvato in seconda lettura, a seguito dell'apposizione della fiducia da parte del Governo sul maxi emendamento interamente sostitutivo del medesimo disegno di legge, ed inviato alla Camera dei deputati per il terzo passaggio parlamentare. Con l'approvazione in seconda lettura, le uniche modifiche apportate riguardano le date contenute in alcune disposizioni ed, in particolare, quella relativa alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per i clienti domestici, sia per il gas sia per l'energia elettrica, che è posticipata dall'1 luglio 2018 all'1 luglio 2019.

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali;

- l'art. 39 reca disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e nel settore dell'efficienza energetica.

Inoltre, l'art. 40 prevede una disciplina parzialmente derogatoria per i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, ai quali si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile. Similmente, l'art. 41 prevede una disciplina derogatoria, per i gestori di sistemi di distribuzione facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie.

L'art. 38, come modificato dalla Commissione industria, commercio, turismo del Senato, prevede misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, istituendo un elenco dei soggetti abilitati per la vendita ai clienti finali, secondo le modalità e i requisiti individuati con proprio decreto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità.

È, attualmente, all'esame del Senato anche il disegno di legge *Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione dei tributi destinati al suo finanziamento* (AS 2343), che reca norme in materia di tutela, governo e gestione pubblica delle acque, disciplinando alcuni aspetti di pianificazione e di finanziamento del SII, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del SII, i meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e il regime di pubblicità, nonché l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale.

Si segnala, in ultimo, che con la legge 7 agosto 2015, n. 124, *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche*, e, in particolare, sulla base del combinato disposto degli artt. 16 e 19 dello stesso provvedimento, il Governo è stato delegato, fra le altre previsioni, ad adottare un decreto legislativo di semplificazione per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Sulla base di tale attribuzione, il Consiglio dei ministri aveva preliminarmente approvato lo schema di decreto legislativo *Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse*

economico generale (Atto Governo n. 308) che, concluso il previsto iter parlamentare, è stato approvato definitivamente il 24 novembre 2016. Detto decreto prevedeva l'attribuzione a questa Autorità di nuove competenze in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, modificandone altresì il nome in Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Sull'argomento si rimanda anche al paragrafo "Audizioni presso il Parlamento" di questo Capitolo.

Tuttavia, il 25 novembre 2016 la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 251/2016, con la quale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge n. 124/15. In particolare, avendo la Consulta ritenuto non conformi al dettato costituzionale alcune disposizioni della legge di delega, tra cui anche i citati artt. 16 e 19 – in quanto prevedono che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata – il decreto legislativo di interesse non è stato trasmesso, per l'emanazione, al Presidente della Repubblica.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Stato si è successivamente pronunciato sullo schema di decreto legislativo in esame, su richiesta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, formulando i seguenti pareri:

- con il parere 3 maggio 2016, n. 1075, reso dalla Commissione speciale, è stata evidenziata, tra le principali innovazioni della riforma, l'estensione delle competenze dell'Autorità anche al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, raccomandando, al fine di assicurare una effettiva attuabilità della previsione e per evitare pregiudizi sulla qualità del servizio, il reclutamento di nuovo personale dotato di specifiche competenze tecniche, il cui costo in ogni caso non graverebbe sulla finanza pubblica in forza del previsto meccanismo di autofinanziamento dell'Autorità stessa;
- con il parere 17 gennaio 2017, n. 83, reso dalla citata Commissione, è stata rilevata innanzitutto l'esigenza di portare a termine le previsioni della legge n. 124/15, al fine di non deprimere lo slancio riformatore dell'intero disegno legislativo, intervenendo nei settori per i quali la delega è scaduta, quale quello dei servizi pubblici locali, con una nuova legge delega o un disegno di legge governativo, avente il contenuto del decreto delegato non emanato.

Rapporti con il Parlamento, il Governo e le altre istituzioni

Segnalazioni

Segnalazione al Governo e al Parlamento in merito al prelievo delle somme gestite dalla CSEA stabilito dal disegno di legge di conversione del decreto legge n. 98/16

Con la segnalazione 7 luglio 2016, 377/2016/I/com, l'Autorità ha inteso richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sugli effetti dell'applicazione di quanto stabilito dal decreto legge n. 98/16, *Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA*, all'esame delle Commissioni riunite ambiente e attività produttive della Camera dei deputati per la sua conversione in legge, e, segnatamente, sulle criticità derivanti dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, relativo al prelievo, quantificato in 400 milioni di euro, dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla CSEA, per il mancato rimborso degli importi disposto dal medesimo articolo.

In primis, l'Autorità ha rilevato come tale intervento determini una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte della CSEA per le attività di competenza nei settori dell'energia e dell'ambiente, che potrebbe, peraltro, determinare la necessità di acquisire un ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario sulle bollette energetiche dei clienti/utenti italiani (famiglie e imprese), anche se destinate a finalità non riconducibili al settore energetico e/o idrico. Inoltre, sebbene da un lato l'Autorità non abbia messo in discussione, nel rispetto delle competenze assegnate, la necessità di interventi normativi volti a risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale, dall'altro, ha evidenziato come la soluzione prospettata dal decreto legge n. 98/16 comporti critici effetti finanziari nei settori coinvolti, anche considerando che, se la durata del prestito forzoso dovesse prolungarsi oltre il termine prefigurato (2018), l'Autorità sarebbe costretta ad aumentare le componenti tariffarie relative agli oneri generali, salvo poi ridurle una volta restituito il prestito, con evidente danno per i clienti chiamati a versare dette componenti tariffarie.

Nel dettaglio, l'Autorità ha rilevato anche che il prelievo di una

somma pari a 300 milioni di euro, nel caso specifico senza previsione di restituzione, comunque non correlato alle finalità per cui i fondi *de quibus* sono stati versati, è già avvenuto in base all'art. 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, c.d. "decreto IMU", e che già da diversi anni è previsto che parte del gettito delle componenti tariffarie A₂ e MCT sia strutturalmente destinata direttamente al Bilancio dello Stato.

Segnalazione al Governo e al Parlamento sulla frequenza biennale, in luogo di quella vigente annuale, di predisposizione dei Piani di sviluppo della Rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e della rete di trasporto del gas naturale

Con la segnalazione 10 novembre 2016, 648/2016/I/com, l'Autorità ha richiamato l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di definire una frequenza biennale per la predisposizione del Piano di sviluppo della Rete di trasmissione nazionale (RTN) dell'energia elettrica, che attualmente Ternà è tenuta a redigere con frequenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell'art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93/11.

Tale modifica avrebbe il duplice vantaggio di attenuare le complessità correlate al processo di approvazione del Piano di sviluppo della rete, nonché di allineare la normativa nazionale con le disposizioni legislative comunitarie (cfr. l'art. 8, comma 3, del regolamento (CE) 714/2009 del 13 luglio 2009), le quali prevedono che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica predisponga i Piani di sviluppo della rete a livello europeo con frequenza biennale.

In particolare, tenendo conto dell'esperienza maturata nei primi anni di attuazione del Terzo pacchetto energia, della complessità del procedimento annuale di approvazione dei Piani decennali di sviluppo e in coerenza con l'Opinione n. 08/2014 espressa dall'ACER sui Piani di sviluppo a livello nazionale, la segnalazione ribadisce quanto già indicato nella memoria 11 maggio 2015, 212/2015/I/com, in merito

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

all'opportunità di una modifica legislativa del richiamato art. 36. In detta sede è stato anche evidenziato che la frequenza biennale di predisposizione e di pubblicazione del Piano decennale di sviluppo dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione, da parte del gestore, negli anni in cui il Piano non è redatto, di un rapporto sullo stato di avanzamento dei Piani precedenti. Analogamente, anche per il settore del gas naturale è stato proposto di emendare il comma 2 dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo n. 93/11, stabilendo che l'impresa maggiore di trasporto, nonché gli altri gestori del sistema di trasporto certificati in separazione proprietaria, trasmettano all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico il Piano di sviluppo della rete ogni due anni, anche prevedendo che Snam Rete Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto, eserciti un ruolo di coordinamento di carattere ricognitivo delle informazioni sugli interventi di sviluppo della rete proposti nei Piani degli altri gestori del sistema di trasporto; ciò al fine di far emergere eventuali sovrapposizioni tra interventi alternativi e/o esigenze di potenziamento della rete, fermo restando che le valutazioni sugli interventi di sviluppo contenuti nei Piani sono comunque demandate alle amministrazioni competenti ai sensi di legge.

Segnalazione al Governo e al Parlamento in merito all'art. 6, comma 9, del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 244/16 sugli oneri generali di sistema elettrico per i clienti finali non domestici

Con la segnalazione 24 gennaio 2017, 20/2017/1/eel, l'Autorità ha formulato al Governo e al Parlamento le proprie osservazioni in merito ai possibili effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 9, del decreto legge n. 244/16, *Proroga e definizione di termini*, che, *in primis*, posticipa all'1 gennaio 2018 il termine di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti

tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici, disposta dall'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, e, *in secundis*, stabilisce che «a decorrere dal primo gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi».

Nel merito, la segnalazione sottolinea alcune criticità legate all'implementazione della disposizione, ribadendo la necessità:

- di coordinare i citati due periodi dell'art. 6, comma 9, prevedendo che le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata a decorrere dall'1 gennaio 2018;
- di modificare l'attuale dettato del secondo periodo della medesima disposizione, prevedendo che «le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate a tutta l'energia elettrica prelevata dalle reti elettriche con obbligo di connessione dei soggetti aventi titolo» non solo dalle reti pubbliche. Come evidenziato, ciò risulterebbe in linea con la normativa europea e garantirebbe rilevanti semplificazioni nell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- di esplicitare, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 244/16, le abrogazioni o le modifiche necessarie ad aggiornare le diverse disposizioni primarie correlate, al fine di delineare un quadro coerente con le nuove norme in materia di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema. Inoltre, l'Autorità ha evidenziato la necessità che sia garantito che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema vengano applicate, a conguaglio per l'intero anno 2017, con le medesime modalità disposte dalla legge di conversione, implementando quanto indicato.

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

Pareri e proposte al Governo

Parere al Ministro dell'economia e delle finanze in merito allo schema di statuto della CSEA

In data 12 maggio 2016, con il parere 237/2016/l, l'Autorità ha espresso parere favorevole al Ministro dell'economia e delle finanze in merito allo schema di statuto della CSEA, di cui al testo trasmesso con nota del 5 maggio 2016.

Parere al Ministero dello sviluppo economico in merito alle modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico

In data 7 giugno 2016, con il parere 292/2016/l/eel al Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità si è pronunciata favorevolmente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in merito alle proposte di modifica del *Testo integrato della disciplina del mercato elettrico* (TIDME), predisposte dal Gestore dei mercati energetici (GME), volte a consentire l'avvio del progetto pilota del *market coupling* infragionaliero sulla frontiera slovena.

Parere al Ministro dello sviluppo economico in merito alle modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, per l'istituzione del mercato dei prodotti giornalieri

L'11 luglio 2016, con il parere 380/2016/l/eel, l'Autorità si è espressa favorevolmente in merito alle proposte di modifica al TIDME, formulate dal GME, volte a istituire, nell'ambito del mercato elettrico a pronti, un mercato denominato MPEG, sul quale quotare i prodotti giornalieri. Al contempo, l'Autorità ha segnalato al Ministro dello sviluppo economico l'opportunità che il GME monitori, anche per eventuali successive proposte di miglioramento, gli esiti dell'MPEG e gli effetti dell'evoluzione dello stesso sulle dinamiche e sulla liquidità degli altri segmenti del mercato elettrico a pronti e invii un rapporto in merito al ministro e all'Autorità stessa, in relazione all'operatività

dei primi sei mesi dell'MPEG e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all'anno solare precedente.

Parere al Ministro dello sviluppo economico in merito alle modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, in materia di certificati verdi

Il 21 luglio 2016, con il parere 423/2016/l/efr, l'Autorità ha manifestato il proprio parere favorevole al Ministro dello sviluppo economico, in merito alle modifiche al TIDME, elaborate dal GME, riguardanti l'abrogazione dell'intero Titolo VI sul mercato dei certificati verdi e delle parti ad esso riferite, in applicazione della procedura prevista dall'art. 3, comma 5, del medesimo TIDME, in caso di interventi urgenti di modifica della disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato.

Parere al Ministro dello sviluppo economico in merito alle modifiche al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, in tema di settlement

Con il parere 488/2016/l/eel dell'8 settembre 2016, l'Autorità ha pronunciato parere favorevole al Ministro dello sviluppo economico in merito alle proposte di modifica al TIDME, formulate dal GME, in materia di tempistiche e di strumenti di pagamento nel mercato elettrico.

Parere sulla modifica della disciplina del mercato del gas naturale predisposta dal GME

Il 20 ottobre 2016, con il parere 586/2016/l/gas, l'Autorità si è dichiarata favorevole alla proposta del GME di modificare la disciplina del mercato del gas (M-GAS) secondo l'iter della modifica urgente, ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della medesima disciplina, nelle parti riguardanti le misure strettamente funzionali all'avvio del sistema di bilanciamento del gas naturale.

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

Parere sulla valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della RTN 2015 e 2016

Il 4 novembre 2016, l'Autorità ha reso al Ministero dello sviluppo economico il parere 630/2016 in merito alla valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della RTN 2015 e 2016.

Parere in merito allo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili

Il 10 novembre 2016, con il parere 652/2016/l/efr, l'Autorità ha espresso al Ministro dello sviluppo economico il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*octies*, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, in merito allo schema di decreto ministeriale recante *Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili*.

Nello stesso parere l'Autorità ha segnalato che, per consentire uno sviluppo ordinato ed efficiente dei nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili sulle isole non interconnesse, evitando realizzazioni non consoni alle esigenze, anche ambientali e paesaggistiche, delle singole isole e garantendo, al contempo, l'equilibrio tra produzione e consumo, in condizioni di economicità e di sicurezza, è necessario:

- identificare, per ciascuna isola non interconnessa, uno specifico soggetto operante come gestore di sistema isolano;
- prevedere che ciascun gestore di sistema isolano realizzi e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità uno studio di Piano, finalizzato a rilevare i fabbisogni energetici di ciascuna isola e le relative modalità di copertura;
- prevedere che, sulla base dei predetti studi di Piano del fabbisogno energetico isolano:
 - siano definiti per ciascuna isola, sentita l'Autorità, gli obiettivi di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (elettriche e termiche) che ciascun gestore di sistema isolano deve raggiungere entro il 31 dicembre 2030 in ciascuna delle isole minori non interconnesse, nonché i principi per la remunerazione degli investimenti necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi;
 - sia attribuito all'Autorità il compito di determinare le

modalità di erogazione e l'entità della remunerazione prevista per l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili;

- sia attribuito all'Autorità il compito di definire i criteri sulla base dei quali i soggetti terzi possano contribuire alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, selezionandoli, per esempio, tramite procedure concorsuali;
- precisare che i progetti pilota costituiscano il modello per l'attuazione di quanto sopra prospettato;
- prevedere che, nelle more del completamento di quanto sopra illustrato, sia avviato il processo di progressiva copertura del fabbisogno energetico delle isole non interconnesse con l'uso di fonti rinnovabili, entro i limiti previsti dall'Allegato 1 allo schema di decreto.

Il percorso delineato presuppone la richiesta, alla Commissione europea, delle deroghe di cui all'art. 44 della direttiva 2009/72/CE per l'insieme delle isole non interconnesse.

Parere al Ministro dello sviluppo economico per la concessione di un'esenzione ad una sezione dell'interconnessione in corrente continua Italia-Montenegro

L'1 dicembre 2016, con il parere 701/2016/l/eel, l'Autorità ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto 21 ottobre 2005, al rilascio alla società Monita di un'esenzione della durata di dieci anni dalla disciplina sull'accesso dei terzi, per una capacità di importazione e di esportazione pari a 300 MW, quota parte della totale capacità dell'interconnessione Villanova-Lastva spettante al sistema elettrico italiano.

Parere al Ministro dello sviluppo economico sullo schema di decreto relativo alla determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni dal 2017 al 2020 e all'approvazione delle nuove Linee guida in materia di certificati bianchi, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Il 22 dicembre 2016, con il parere 784/2016/l/efr, l'Autorità ha espresso parere favorevole al Ministro dello sviluppo economico in

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

ordine allo schema di decreto ministeriale recante *Nuovi obiettivi di risparmio energetico per gli anni 2017-2020 e nuove Linee guida nell'ambito del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica*.

Il parere favorevole è stato, comunque, condizionato alla redazione di alcune modifiche e integrazioni.

Sull'argomento si rinvia al Capitolo 4 di questo Volume.

Parere al Ministro dell'economia e delle finanze in merito allo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA

Il 12 gennaio 2017, con il parere 2/2017/I, l'Autorità ha espresso parere favorevole al Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, apportando al previgente regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a consentire l'attuazione del comma 670 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2016, che ne ha stabilito la trasformazione in ente pubblico economico, con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale, pur sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità.

Parere al Ministro dello sviluppo economico sullo schema di decreto ministeriale recante Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili

Il 16 febbraio 2017, con il parere 63/2017/I/efr, l'Autorità ha espresso il proprio parere favorevole al Ministro dello sviluppo economico, in ordine allo schema di decreto recante il modello unico da utilizzarsi per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili⁷, proponendo, al contempo, di:

- esplicitare la possibilità di connettere i sistemi di accumulo contestualmente agli impianti di microgenerazione di cui allo schema di decreto, prevedendo che siano sempre comunicati la marca e il modello degli eventuali sistemi di accumulo;
- prevedere che il richiedente specifichi nella propria dichiarazione quale sia l'utenza termica presso la quale l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare i relativi consumi termici;
- prevedere la possibilità che la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sia antecedente alla data di invio del modello unico;
- prevedere che il soggetto richiedente utilizzi come interfaccia unica il sistema GAUDì, affinché si possano sfruttare pienamente le potenzialità del medesimo sistema, evitando duplicazioni e canali comunicativi addizionali, e che sia il sistema GAUDì a mettere a disposizione dell'impresa distributrice le informazioni necessarie per dare seguito alla richiesta di connessione, la cui individuazione può essere demandata all'Autorità;
- estendere l'impostazione che prevede l'utilizzo del sistema GAUDì come interfaccia unica anche agli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015;
- estendere il modello unico a tutti gli altri impianti di produzione di cui ai paragrafi 11 e 12 delle *Linee guida*, siano essi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o di accumulo (ivi inclusi quelli che sono installati presso gli impianti alimentati da fonti rinnovabili o di microgenerazione già esistenti), completando contestualmente l'attuazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 28/11.

Parere al Ministro dello sviluppo economico sulla modifica della disciplina del mercato del gas naturale predisposta dal GME

Il 3 marzo 2017, con il parere 98/2017/I/gas, l'Autorità si è espressa favorevolmente in merito alla proposta del GME di modificare la

⁷ L'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevede, sulla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti a fonti rinnovabili, che la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativi ad interventi soggetti alla procedura abilitativa semplificata o a semplice comunicazione al Comune, nonché per l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione, sia effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità. Tale modello unico sostituisce i modelli eventualmente adottati fino a tale data. In tale ambito si colloca lo schema di decreto recante il modello unico da utilizzarsi «per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili», che segue il decreto ministeriale 19 maggio 2015, con il quale è stato approvato il modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici su tetto (ex decreto ministeriale 19 maggio 2015), riprendendone sostanzialmente i contenuti.

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

disciplina M-GAS, concernente le misure necessarie all'attuazione della fase a regime del nuovo regime di bilanciamento. Tali modifiche hanno riguardato, in particolare: le disposizioni relative alla gestione da parte del GME, nell'ambito della piattaforma di scambio, di specifiche sessioni per la negoziazione di prodotti *locational* e di quantitativi di gas in stoccaggio; la possibilità per il GME di

introdurre l'attività di *market making* allo scopo di migliorare la liquidità dei mercati del gas naturale, le cui modalità di organizzazione e gestione sono rinviate alla futura adozione, da parte del GME, di apposite norme attuative e procedurali; il rinvio dell'elenco dei prodotti attualmente quotati sul Mercato a termine alle disposizioni tecniche di funzionamento.

Audizioni presso il Parlamento

Osservazioni in ordine alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Con la memoria 31 maggio 2016, 277/2016/l/gas, presentata in occasione dell'audizione presso la Commissione attività produttive, commercio, turismo della Camera dei deputati, l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni in ordine alla *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, destinata ad abrogare il regolamento (UE) 994/2010*.

In particolare, l'Autorità ha voluto fornire il proprio contributo alle istituzioni nazionali ed europee per lo sviluppo di politiche coordinate in materia, richiamando l'attenzione, *in primis*, sul passaggio – sul piano regolatorio – da un approccio per lo più nazionale ad una vera cooperazione regionale obbligatoria tra gli Stati membri. Sul punto, la proposta di regolamento in esame obbliga le Autorità competenti di ciascuno Stato membro, sulla base di una suddivisione in regioni definita nel regolamento stesso, ad una stretta cooperazione nell'elaborazione delle valutazioni regionali dei rischi, che saranno poi affrontati e sviluppati in Piani di azione preventivi (PAP) ed in Piani di emergenza (PE), soggetti a valutazione tra pari e alla approvazione della Commissione europea. Pur condividendo la scelta di rafforzare la cooperazione a livello regionale, l'Autorità ha sottolineato la necessità che questa continui a poggiare su misure predisposte *ex ante* a livello nazionale. Nello specifico, ad avviso dell'Autorità, la definizione degli strumenti atti ad assicurare

la continuità delle forniture di gas deve rimanere attribuita a livello nazionale e, solo in una fase successiva, potrà essere completata da misure adottate a livello regionale, così da scongiurare il rischio che le decisioni in materia derivino da considerazioni parziali circa il funzionamento dei mercati nazionali o il ruolo del gas nell'*energy mix* del Paese. L'Autorità ha, pertanto, suggerito di modificare la proposta della Commissione, con la previsione di un approccio a due livelli (nazionale e regionale) per la stesura delle valutazioni di rischio, dei PAP e dei PE.

Relativamente alle possibili criticità nella composizione delle regioni e nell'applicazione del principio di solidarietà, la proposta di regolamento sancisce un nuovo principio di solidarietà, prevedendo, in particolare, che qualora uno Stato membro dichiari lo stato di emergenza, fintantoché non sia assicurata la fornitura ai clienti protetti di questo Stato, non potrà essere assicurata la fornitura ai clienti non protetti degli altri Stati membri. Nelle intenzioni della Commissione, il principio si applica ai Paesi confinanti direttamente interconnessi. A tale proposito, l'Autorità ha evidenziato talune problematiche rilevanti per il nostro Paese. Innanzitutto, l'attuale formulazione normativa parrebbe escludere dal novero dei Paesi direttamente interconnessi la Francia e la Germania (indirettamente connesse con l'Italia per il tramite della Svizzera), che non sarebbero pertanto tenute all'applicazione del principio di solidarietà nei confronti del nostro Paese. L'Autorità auspica, dunque, che il regolamento assoggetti al principio di solidarietà anche gli Stati membri tra loro interconnessi per il tramite di un Paese terzo, non membro dell'Unione europea. Inoltre, la suddivisione in regioni non include, per alcuni Stati membri, tutti i Paesi confinanti (si pensi sempre, per

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

esempio, all'Italia e alla Francia, che non appartengono alla stessa regione). Al riguardo, l'Autorità ha proposto di definire le regioni tenendo conto della reale situazione infrastrutturale, facendo in modo di includere per ogni Paese i relativi Paesi confinanti, ossia i Paesi che saranno chiamati poi ad applicare in concreto il principio di solidarietà, anche se questo potrebbe significare che alcuni Paesi facciano parte di più regioni. Pertanto, i vari Piani (valutazione di rischio, PAP, PE) dovrebbero essere definiti tra i Paesi confinanti direttamente interconnessi ovvero anche interconnessi tramite uno Stato terzo all'Unione europea.

Inoltre, l'innovato principio di solidarietà, di cui alla proposta di regolamento, introduce una procedura che gli Stati membri sarebbero obbligati ad implementare nei casi di blocco delle forniture di gas. Questa nuova procedura obbligatoria comporterebbe, in caso di emergenza, che la domanda di gas dovrebbe essere ridotta, nei Paesi non in emergenza, al fine di assicurare la fornitura ai clienti protetti (famiglie, servizi essenziali, impianti di teleriscaldamento) dello Stato confinante in emergenza, di fatto comportando, in uno Stato membro confinante con un Paese in emergenza, tagli della domanda di gas del settore termoelettrico, dei consumatori industriali e di una parte dei consumatori civili non domestici (PMI).

L'Autorità ha sottolineato che una simile ipotesi avrebbe, specie per un Paese come l'Italia caratterizzato da un parco termoelettrico prevalentemente alimentato a gas, un impatto rilevante. Quindi, dovrebbe quantomeno essere possibile includere, nella definizione di clienti protetti o nella definizione di servizi sociali essenziali, almeno la quota del parco di integrazione termoelettrica a gas naturale, ritenuta essenziale per il sistema elettrico italiano.

Relativamente all'obbligo di introdurre capacità fisica permanente di trasporto del gas bidirezionale su tutti gli interconnettori tra gli Stati membri, finalizzata a garantire la reciproca assistenza in caso di necessità, l'Autorità ha ritenuto necessario sottolineare che la procedura per la richiesta di esenzione risulta particolarmente lunga e farragিনosa e che contiene alcune incongruenze con quanto stabilito dal regolamento TEN-E. L'Autorità ha evidenziato il rischio che la proposta possa dare luogo a due meccanismi paralleli per la valutazione dei progetti di investimento in capacità bidirezionale: un meccanismo presentato nella proposta di regolamento in esame per progetti che non richiedono uno *status* di Progetto di interesse comune (PIC) e un altro meccanismo previsto dal regolamento TEN-E per progetti che prevedono lo *status* di PIC. L'Autorità ha così affermato il suo interesse prioritario a che le procedure descritte nei

due regolamenti siano coerenti tra loro, per evitare comportamenti distorsivi da parte dei promotori del Progetto, i quali potrebbero selezionare la procedura meglio aderente ai propri specifici interessi. L'Autorità ha auspicato, inoltre, che tutte le esenzioni già concesse in base al regolamento (UE) 994/2010 rimangano in vigore senza essere soggette ad un riesame.

La proposta di regolamento in esame prevede, inoltre, un ulteriore rafforzamento del ruolo della Commissione europea. A tal proposito, l'Autorità ha sottolineato che un intervento centrale da parte della Commissione potrebbe anche essere sostituito da misure a livello nazionale, cosicché ciascuno Stato membro possa implementare tempestivamente le azioni più opportune, in ragione di una migliore conoscenza del contesto nazionale nelle situazioni di crisi delle forniture.

Infine, l'Autorità ha ritenuto necessario segnalare talune criticità contenute nelle proposte emendative del regolamento, volte ad impedire ai Paesi membri di porre in essere «*misure preventive non di mercato*», tra le quali rientra il c.d. "stoccaggio strategico". L'Autorità ha evidenziato, infatti, la necessità di mantenere siffatte misure preventive in considerazione, *inter alia*, dei riflessi negativi che la rimozione di queste potrebbe avere sui consumatori italiani, in termini di aumento dei costi derivanti dalla necessità di approvvigionarsi su un mercato sottoposto a tensioni per fronteggiare situazioni eccezionali ovvero in termini di maggiori rischi relativi alla continuità delle forniture.

Disegno di legge recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque (AS 2343)

Nell'audizione del 5 luglio 2016 presso la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato con la memoria 28 giugno 2016, 344/2016/l/ldr, l'Autorità ha fornito il proprio contributo in merito al disegno di legge recante *Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque* (AS 2343).

Preso atto delle modifiche apportate al testo del disegno di legge in prima lettura alla Camera dei deputati si è rilevata anzitutto la volontà del legislatore di dare continuità al modello di *governance* prescelto per il settore idrico, confermando le funzioni di regolazione e controllo proprie dell'Autorità e, al contempo, la volontà di operare un coordinamento con le riforme in materia di organizzazione e gestione dei servizi idrici a seguito del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014,

1. Indirizzi di politica energetica e rapporti istituzionali | Intersettoriale

n. 190, e della legge n. 221/15 (c.d. "Collegato ambientale"). L'Autorità si è soffermata sul disposto degli artt. 7, 8, 10 e 11 del disegno di legge in esame, presentando talune osservazioni in merito. In particolare, il primo comma dell'art. 7 prevede l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, da individuarsi con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: tale quantitativo deve essere stabilito nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazione *pro capite*. Si prevede, inoltre, che l'Autorità, in sede di predisposizione del metodo tariffario, debba assicurare che la tariffa consenta un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica. In merito, l'Autorità ha sottolineato che tale norma pone anzitutto un problema di tipo meramente applicativo, riconducibile, da un lato, alla circostanza che ad oggi non si ha contezza della misura dei volumi consumati per ciascuna unità abitativa e, dall'altro lato, al fatto che solo un numero esiguo di gestori dispone di una dettagliata anagrafica degli utenti, tale da consentire di associare a ciascuna utenza domestica il numero esatto di persone che la compongono. L'Autorità ha, inoltre, segnalato che la copertura del costo da sostenere per assicurare un quantitativo minimo gratuito al giorno, genererebbe un aumento progressivo del corrispettivo di ogni metro cubo di risorsa che ecceda il quantitativo stesso, così vanificando – per le utenze con consumi anche di poco superiori al quantitativo minimo essenziale – i benefici che la normativa in esame mira a generare. Un simile meccanismo rischierebbe di risultare iniquo, estendendo i benefici anche a categorie di utenti non disagiati. Come sottolineato dall'Autorità, non esistendo una diretta correlazione tra livello di consumo e disagio economico, è opportuno che eventuali agevolazioni vengano rivolte non già alla totalità dell'utenza, ma solo a soggetti in situazione di disagio economico e dunque bisognosi di particolari tutele. Il secondo comma del medesimo art. 7 statuisce che, ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale, l'Autorità debba stabilire, sulla base dell'ISEE, criteri di individuazione dei soggetti cui i gestori non possono sospendere l'erogazione del servizio per morosità. Alla luce del primo comma, l'Autorità ha evidenziato la contraddittorietà della disposizione in esame. Stando al combinato disposto dei due commi del predetto articolo – secondo cui deve essere garantita l'erogazione di un quantitativo minimo giornaliero di acqua per persona, a prescindere dalla situazione economica equivalente – ne

deriverebbe necessariamente l'impossibilità di sospendere l'erogazione per la totalità delle utenze domestiche. A tal proposito, l'Autorità ha dichiarato di volersi comunque impegnare nello studio e nell'individuazione di un meccanismo che consenta la riduzione dell'erogazione dell'acqua nel periodo di morosità. L'Autorità ha sottolineato, inoltre, la necessità di un coordinamento delle disposizioni *de quibus* con l'art. 61 del c.d. "Collegato ambientale", in base al quale l'Autorità stessa è tenuta ad assicurare agli utenti morosi un quantitativo minimo vitale di acqua.

Infine, quanto al comma terzo del medesimo art. 7 – secondo cui le Regioni sono tenute ad inviare annualmente all'Autorità e al Ministero dell'ambiente «una relazione sullo stato di attuazione dell'art. 146 [del d.lgs. 152/06], in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione di contatori per il consumo di acqua in ciascuna unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano» – si è ricordato che già nell'ambito della consultazione in merito all'introduzione di una regolazione della misura del SII (documento per la consultazione 4 febbraio 2016, 42/2016/R/idr), sono state segnalate le difficoltà operative connesse all'installazione dei contatori in ciascuna unità abitativa, specie con riferimento ai casi di utenze aggregate. L'Autorità ha poi richiamato l'attenzione sulla circostanza che, nella maggioranza dei casi, ciò implicherebbe un sostanziale ed oneroso intervento di modifica degli impianti interni delle abitazioni, che esula dalle competenze del gestore. In ogni caso, l'Autorità ha annunciato l'avvio di alcuni progetti pilota, volti a sperimentare soluzioni per l'attuazione del diritto alla disponibilità del dato di consumo per singola utenza nel caso di un'utenza aggregata, oltreché ad individuare e diffondere le *best practices* in materia.

Inoltre, considerata l'attuale assenza o la vetustà dei misuratori in alcune realtà territoriali, all'Autorità è parsa "prematura" la previsione del legislatore che la incarica di «individuare misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua» (art. 8 del disegno di legge).

L'Autorità ha poi osservato che ad oggi permangono ancora talune difficoltà nel trovare una definizione univoca circa il grado di copertura dei servizi e le perdite idriche: pertanto, l'obbligo in capo ai gestori di fornire tali informazioni potrebbe generare segnali distorti